

Codice XST009

D.D. 4 gennaio 2019, n. 3

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - CIG 0386453F16): autorizzazione al subappalto ex art. 118 D.Lgs n. 163/2006 in capo all'Impresa HADJ MABROUK YOUSSEF BEN MOHAMED per ripristini n categoria OS6.

Premesso che:

con riguardo alle vicende relative alla progettazione, la gara e i contratti per la realizzazione dell'opera del nuovo Palazzo uffici regionale mediante locazione finanziaria di opera pubblica:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");
- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale approvava il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e delle opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1163 del 23.10.2009 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera, procedendo contestualmente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed all'approvazione dei relativi atti di gara;
- con Deliberazione n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale confermava la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera;
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010 veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali all'A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa, Capogruppo Mandataria, con C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. per l'importo di aggiudicazione di € 202.312.132,58.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.987.083,29.= e così per complessivi € 208.299.215,87.= oltre IVA;
- in data 30 maggio 2011 il contratto di appalto tra Regione Piemonte (Committente) e Coopsette società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria (Appaltatore), veniva firmato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, il quale ha provveduto altresì alla relativa registrazione in data 27.06.2011 al n. 16123/1T.

- in data 21.07.2011 l'Ing. Carlo Savasta, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto "*Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Luigi ROBINO*", a far tempo dal 31 agosto 2011, veniva individuato nel dirigente regionale Arch. Luigi Robino il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all'art. 9 del D.P.R. n- 207/2010;

- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la Stazione Appaltante riscontrava l'avvenuta notifica di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell'Appaltatore dell'atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite "Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata" (C.F. 02489830352) in sigla "Torreregionepiemonte Soc. Cons. a R. L.", Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 – raccolta n. 4709;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 1-6481 dell'8.10.2013 la Giunta Regionale stabiliva che le funzioni relative alle materie attribuite alla Struttura Temporanea di livello dirigenziale denominata "Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione" siano attribuite alla competenza della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con conseguente incardinamento di detta Struttura Temporanea in tale Direzione a far data dal 14.10.2013;

- con D.G.R. n. 28-218 del 4.8.2014 la Giunta Regionale deliberava "*di rinnovare all'Arch. Luigi Robino l'incarico di responsabile della Struttura STS102 "Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione", responsabile del procedimento, con effetto dal 31.8.2014;*

- con D.G.R. 24-691 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad affidare all'Arch. Luigi Robino l'incarico di direttore della direzione regionale A18000 "Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica", con effetto dal 9 dicembre 2014, dando atto che "*conseguentemente e contestualmente vengono meno assegnazione ed incarichi conferiti all'Arch. Robino per effetto della DGR n. 28-218 del 4.8.14 ed ogni altro da questa discendente*" e pertanto l'incarico di Responsabile della Struttura STS102 "Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione" e di Responsabile del Procedimento dell'Appalto in oggetto;

- con D.G.R. 28-695 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad attribuire con effetto dal 09 dicembre 2014 "*all'arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di responsabile della struttura temporanea XTS102 "Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione" – responsabile del procedimento*";

- con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 19.02.2015 veniva individuato, in sostituzione dell'ing Carlo Savasta dimessosi dall'incarico, quale nuovo Direttore dei Lavori l'Ing. Giuseppe Borgogno, funzionario tecnico della "Struttura temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della

Regione Piemonte Fase di realizzazione” della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;

- con D.G.R. n. 56-1813 del 20.07.2015, ad oggetto: “Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione dell’incarico di responsabile del settore SC A1405A "Logistica, edilizia e sistemi informativi", articolazione della direzione A14000 "Sanità”, alla dirigente regionale Arch. Maria Luisa TABASSO”, veniva individuato a far data dal 3 agosto 2015, nel dirigente regionale Arch. Maria Luisa TABASSO il responsabile del Settore Regionale succitato;

- con D.G.R. n. 44-1923 del 27.7.2015 veniva conferito all’Arch. Maria Luisa TABASSO l’incarico di “responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST002 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione”, con decorrenza 3 agosto 2015;

- con D.G.R. n. 29-3690 del 25.7.2016 veniva disposto di riattribuire all’Arch. Maria Luisa TABASSO” anche la responsabilità *ad interim* della Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione - Responsabile del Procedimento;

- con D.G.R. n. 1-3915 del 13.9.2016 veniva, tra le diverse cose, stabilito che la Struttura Temporanea “Palazzo Uffici della Regione Piemonte – Fase di realizzazione” fosse incardinata nella Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – A11000 – con sede in Torino – Piazza Castello, 165;

Dato atto che in merito alle varianti in corso di esecuzione dell’appalto approvate anteriormente alla liquidazione coatta amministrativa della Società mandataria dell’A.T.I. Coopsette società Cooperativa (intervenuta in data 30.10.2015) venivano autorizzate lavorazioni in variante al progetto originario riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che hanno conseguentemente comportato la rideterminazione del corrispettivo contrattuale, nonché la modifica delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di incidenza, contestualmente alla ridefinizione delle tempistiche contrattuali, in particolare:

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d’asta (20,97%), pari netti euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all’importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d’asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all’Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la *perizia di Variante Migliorativa proposta dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell’Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di “Atto Aggiuntivo preliminare”, sottoscritto per preventiva accettazione dall’Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d’asta (o.f.e.);*

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro

447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e., con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.=o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n.4" ;

- gli accadimenti più nel dettaglio di seguito esposti in merito all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Coopsette in data 30.10.2015, determinavano per la Stazione Appaltante

l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'ideale A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

Atteso che, in ordine alle vicende soggettive degli aggiudicatari del leasing in costruendo in oggetto:

- con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 6.6.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici e con Determinazione Dirigenziale della Struttura XTS102 n. 141 del 10.6.2015 la Stazione Appaltante aveva provveduto alla presa d'atto ai sensi dell'art. 116 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. delle variazioni sociali avvenute nell'A.T.I. Finanziatrice;

- con Determinazione Dirigenziale n. 152/XST002 del 19.6.2015 la Stazione Appaltante aveva provveduto alla presa d'atto del recesso, a seguito della sottoposizione della società DE-GA S.p.A. (mandante) a procedura di concordato liquidatorio ex art. 161, comma 6, L.F., dal Raggruppamento dell'ATI aggiudicataria, a fronte di atto a rogito Notaio Caranci, in data 16 giugno 2015, rep. 45526/14784, con scioglimento del mandato tra DE.GA, Coopsette e le altre mandanti, dando conseguentemente atto che la nuova composizione dell'A.T.I. mista aggiudicataria dell'appalto in argomento, risultava così composta:

COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75), C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandante, UNIECO Soc. Coop. – mandante, KOPA ENGINEERING S.p.A. – mandante, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. – mandante (Soggetto realizzatore);

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo, UBI LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a. – mandante, CREDEMLEASING S.p.A. – mandante, SARDALEASING S.p.A. – mandante, CREDITO VALTELLINESE s.c. – mandante (Soggetto finanziatore);

- stante il disposto dell'art. 78 del R.D. n. 267/1942, la procedura concorsuale di messa in Liquidazione Coatta Amministrativa decretata Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto n. 541 del 30.10.2015, nei confronti dell'Impresa Coopsette soc. coop. Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi, con contestuale nomina del Dott. Giorgio PELLACINI quale Commissario Liquidatore dell'Impresa medesima determinava, nel caso di specie, lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica in esame;

- con nota prot. n. 163/15 del 30.11.2015 l'impresa C.M.B. provvedeva all'inoltro dell'Atto 30.11.2015 – rep. n. 13608 – n. 6752 raccolta - Notaio Patrizia Leccardi del Collegio Notarile di Milano, registrato a Milano il 30.11.2015 al n. 32784 serie 1T per il conferimento di mandato con rappresentanza esclusiva a CMB da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Capogruppo Mandataria) - UNIECO Soc. Coop – IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. e KOPA ENGINEERING s.p.a., *“per il completamento dell'Opera”* ... omissis.... *“nonché di altre prestazioni e attività che fossero ad esse affidate dal Committente, purchè strumentali, accessorie,*

connesse e/o complementari ai Lavori, ed ogni altro diritto ed azione derivante dalla realizzazione della parte di Opera da completare”;

- in data 9.5.2016 la mandante KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6 c.c. (Rogito Notaio Anna Colombo di Torino del 10.2.2016), presentava ricorso ex art. 161, comma sesto, LF (Concordato preventivo n. 18/2016) e successivamente in data 13 settembre 2016, presentava domanda per essere ammessa alla procedura di concordato liquidatorio ex art. 161 LF e ss. con vendita di tutta l'azienda e dei cespiti, del magazzino, dei crediti ecc., procedura alla quale KOPA veniva ammessa con decreto del Tribunale di Torino n. 18 del 19 ottobre 2016;

- in data 19.3.2017 la Società C.M.B. trasmetteva copia dell'atto n. 277511/44826 del 24.01.2017 Notaio Paolo Vincenzi di Carpi - acclarato al prot. n. 8735/XST009 del 20.3.2017, di scioglimento unilaterale del mandato conferito in data 30.11.2015 a C.M.B. da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA con atto a rogito Notaio Patrizia Leccardi di Milano ai nn. 13608/6752 di racc.;

- a seguito Decreto del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.3.2017 di improcedibilità del ricorso promosso il 10.01.2017 dalla Società UNIECO COOP. per concordato preventivo ex art. 161 L.F., il Ministero per lo Sviluppo Economico con proprio Decreto n. 161 del 7.4.2017 disponeva la Liquidazione Coatta Amministrativa della Società UNIECO COOP., con conseguente perdita dei requisiti necessari per l'esecuzione di lavori pubblici;

- la Società C.M.B. soc. coop. ha trasmesso in data 10.4.2017 Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, con il quale è stato conferito mandato speciale, gratuito ed irrevocabile alla Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) da parte della Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), quale mandataria per costituire una A.T.I. di tipo misto.

Dato atto che:

- con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017, veniva disposto, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte e richiamate *per relationem*, in tali provvedimenti, tra le diverse cose, di prendere atto dei contenuti del suddetto Atto Costitutivo 10.04.2017 che dà evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione in capo alle singole imprese del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, con le eccezioni evidenziate nei provvedimenti medesimi, e contestualmente di approvare lo schema di addendum contrattuale per il subentro del suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 37, comma 18 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel contratto d'appalto di che trattasi per il completamento dei lavori;

- con la innanzi citata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 o.f.c., con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

- in esecuzione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.5.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 veniva stipulato dalla Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio l’Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, con l’A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria Capogruppo), e Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) al Contratto d’appalto 30.5.2011 Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, con l’A.T.I. Aggiudicataria d’appalto.

Atteso che con riguardo alle vicende d’appalto intervenute successivamente alla stipulazione dell’Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, con l’A.T.I. di Imprese esecutrici neo ricostituita:

- in data 19.06.2017 con nota prot. n. 19211/XST009 la Stazione Appaltante riscontrava l’avvenuta notifica di cui a nota prot. n. 79/17/CE del 12.06.2017 (acclarata in pari data al prot. n. 18389 XST009) da parte dell’Appaltatore dell’atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite Rep. n. 278062 – raccolta n. 45169 del 10.04.2017 Notaio Paolo Vincenzi iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Modena con residenza in Carpi, registrato a Carpi il 27.04.2017 al n. 2723 Serie 1T, della Società “TORINO Società Consortile a Responsabilità Limitata” – part. IVA 09900100968 – con sede in Via Antonio Cechov n. 50 a Milano;

- in data 22.6.2017 veniva redatto il verbale di ripresa delle attività;

- in data 17.06.2017 l’Ing. Giuseppe BORGOGNO confermava la volontà di rassegnare le dimissioni dall’incarico di Direttore Lavori dell’Appalto di che trattasi;

- con D.G.R. 2-5298 del 6.07.2017 la Giunta Regionale approvava gli indirizzi per la definizione di una convenzione da stipularsi con S.C.R. Piemonte S.P.A. per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell’Ente Regione Piemonte;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017 in esecuzione della predetta D.G.R. veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l’incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell’ambito dell’organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 l’Amministrazione ha preso atto che, in forza dell’incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha individuato nell’ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell’Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;

- con D.G.R. n. 38-5422 del 24.07.2017 è stato riattribuito con decorrenza 3 agosto 2018 all’Arch. Maria Luisa TABASSO l’incarico di “responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST009 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione”;

- con D.G.R. n. 38-5422 del 24.07.2017 è stato riattribuito con decorrenza 3 agosto 2017 all’Arch. Maria Luisa TABASSO l’incarico di “responsabile ad interim – responsabile del procedimento –

della Struttura temporanea XST009 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione";

- con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento medesimo, è stato disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed € 429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la redigenda Perizia suppletiva e di variante n. 5 produrrà sul contratto d'appalto;

- con D.G.R. n. 27-7353 del 03.08.2018, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 23/08 e dei relativi criteri applicativi di cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 22.09.08 e s.m.i., la dirigente regionale Maria Luisa TABASSO è stata assegnata alla Struttura temporanea XST009 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione".

Dato atto che la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara dell'appalto in oggetto era, tra l'altro, costituita da:

- D.P.R. n. 34/2000 (abrogato dal D.P.R. n. 207/2010 dall'8 giugno 2011);
- D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. (abrogato dal D.P.R. n. 207/2010 dall'8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi) che all'art. 73 prevede:
"2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili";

Preso atto che l'art. 357 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. stabilisce che: *"Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34"*.

Atteso che l'A.T.I. Aggiudicataria dell'appalto ha dichiarato, all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni prevista nel bando di gara pubblicato in vigore dei D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. e D.P.R. n. 34/2000: *"cat. Prevalente OGI – 30% comprendente le seguenti lavorazioni: (omissis) posa pavimenti e rivestimenti interni ed esterni"*...omissis ...

Visti:

- la nota prot n. 194/17 AL del 04.08.2017 e la documentazione ad essa allegata, acclarata in pari data al prot. n. 24514/XST009 di richiesta di autorizzazione al subappalto in capo all'Impresa HADJ MABROUK YOUSSEF BEN MOHAMED (part. IVA 04289710966) con sede Via O. Steffenini, 47 - in Colombano al Lambro (MI), per i lavori di *“esecuzione ripristini pavimentazioni sopraelevate”* per un importo presunto di € 125.000,00 comprensioni di sicurezza, oltre IVA;
- il contratto di subappalto n. G201702244 – completo dell’*“Allegato B – Elenco Prezzi”*, stipulato in data 17.7.2017 tra la TORINO scarl ed il subappaltatore, trasmesso dall’Appaltatore in allegato alla suddetta istanza prot. n. 194/17AL del 04.08.2017;

Richiamata la nota prot. n. 25234/XST009 del 10.08.2017 con la quale è stata comunicata la sospensione del termine per la conclusione del procedimento sino alla data di ricevimento della documentazione imprescindibile alla Stazione Appaltante ai fini della verifica, per il tramite del Direttore dei lavori, del possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo, previsti in capo alla suddetta impresa, priva di attestazione SOA, per la realizzazione dei lavori pubblici in argomento di importo inferiore a 150.000,00 Euro.

Acquisita la documentazione integrativa richiesta pervenuta dall’Appaltatore in allegato alla nota n. 238/17/LA del 21.09.2017, acclarata al prot. n. 29206/XST009 del 25.09.2017.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 31131/XST009 del 04.10.2017, inviata per conoscenza all’A.T.I. Appaltatrice, è stato richiesto, fra le altre cose, al Direttore dei Lavori Ing. Mauro Bartolomeo Fegatelli, parere in ordine al subappalto di cui alla predetta istanza, nonché proprie valutazioni tecniche in ordine alla sussistenza dei requisiti di qualificazione di natura tecnica, economica e professionale previsti dal D.P.R. 34/2000 in capo alla suddetta Impresa, priva di attestazione SOA, sulla base della documentazione integrativa pervenuta, rammentando all’Appaltatore che: *“nel contratto di subappalto deve essere data puntuale evidenza della categoria dei lavori, di cui all’allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., attribuibile alle relative prestazioni affidate ed oggetto di verifica da parte della Direzione Lavori “;*

- con la suddetta nota è stato altresì domandato alla Direzione Lavori: *“di rappresentare proprie valutazioni in ordine alla congruenza dell’oggetto del contratto di subappalto evidenziato all’art. 1 dello stesso “esecuzione ripristini pavimentazioni sopraelevate”, con le declaratorie riportate nell’Elenco Prezzi (allegato B al subcontratto stipulato tra le parti), con particolare riferimento ai punti:*

“A. completamento pavimentazioni ai piani della torre (piani 36) mediante posa piastrelle mancanti precedentemente recuperate dal 40° piano. Fronte montacarichi ovest “.... omissis...”

“C. completamento pavimentazioni ai piani della torre (piani 36) mediante posa piastrelle mancanti precedentemente recuperate dal 40° piano. Fronte montacarichi est “.... omissis...”

evidenziando *“l’esigenza di addivenire ad un puntuale inquadramento della tipologia delle lavorazioni riferite a ripristini di vizi e/o ammaloramenti accertati nel corso dei lavori, e ricompresi tra gli obblighi contrattualmente assunti dall’A.T.I. Appaltatrice con Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell’8.6.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, con particolare riferimento:*

- . *relativamente ai vizi: all'Allegato F "Verbale di accertamento tecnico con allegate schede vizi trasmesse dalla Commissione di Collaudo prot. n. 2927/XST009 del 30.01.2017 e n. 8620 del 20.03.2017", come richiamato all'art. 1.3 ed all'art. 2.1 del suddetto atto notarile;*
- . *relativamente agli ammaloramenti: al suddetto art. 2.1, cui ha fatto seguito in pari data comunicazione (prot. n. 77/17AL) da parte dell'A.T.I. Appaltatrice in ordine a riserve relative all'Atto Aggiuntivo medesimo, esplicitate con nota prot. n. 88/17 del 22.06.2017 cui è stata pur anche allegata Perizia Stragiudiziale 09.06.2017 a firma Ing. Francesco Caldarola asseverata al Tribunale di Torino in data 12.06.2017."*

Dato atto che:

- con comunicazione prot. SCR n. 9895 del 06.10.2017 acclarata in pari data al prot. n. 31473/XST009, il Direttore dei Lavori, evidenziando che *"risulta sostanziale dapprima ottenere dall'A.T.I. un programma operativo per il completamento delle pavimentazioni interne della Torre, con particolare riferimento alle fasi operative ed alle tempistiche indicate nel programma dei lavori di contratto di subentro, per poter esprimere valutazioni alla congruenza dell'oggetto del contratto di subappalto e se trattasi di ripristini e/o completamenti delle pavimentazioni interne"*, ha chiesto al R.U.P. di differire la sospensione del termine per la conclusione del procedimento autorizzativo di cui trattasi *"fino al recepimento del riscontro dell'ATI"*;
- con nota prot. n. 32160/XST009 del 10.10.2017 è stata inoltrata la predetta nota all'A.T.I. Appaltatrice con invito a produrre quanto richiesto dalla D.L., conseguentemente confermando la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento in itinere.

Viste le sotto elencate comunicazioni della Capogruppo C.M.B. soc. coop.:

- prot. n. 277/17LA del 12.10.2017 acclarata in pari data al prot. n. 32792/XST009, e prot. n. 295/17AL del 20.10.2017, acclarata in pari data al prot. n. 35022/XST009, con le quali l'Appaltatore, nel contestare l'operato della Stazione Appaltante in ordine alle verifiche dalla stessa avviate circa la congruenza della tipologia delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto di cui trattasi con gli obblighi contrattualmente assunti dall'Appaltatore, ha provveduto, a riscontro di quanto richiesto, ad evidenziare la categoria - OS6 - ascrivibile alle lavorazioni oggetto dell'istanza di subappalto in esame, rilevando che: *"resta sin d'ora inteso che se alla data del 21 ottobre 2017, tale autorizzazione non sia formalmente comunicata alla scrivente, l'autorizzazione si intenderà comunque concessa ai sensi dell'art. 118, comma 8, quarto capoverso, del D. Lgs. 163/2006"*.
- nota prot. n. 298/17LA del 23.10.2017 acclarata in pari data al prot. n. 35649/XST009 con la quale l'Appaltatore, nel ribadire quanto già oggetto delle suddette precedenti note, ha trasmesso il *"Programma dei Lavori"* afferente il ripristino delle pavimentazioni interne della Torre, a riscontro di quanto richiesta dalla Direzione Lavori.

Considerato che gli interventi oggetto della richiesta di autorizzazione al subappalto di cui trattasi, risultano ascrivibili, come precisato dall'Appaltatore con la sopra richiamata nota del 12.10.2017 ad integrazione dell'istanza del 04.08.2017, alla categoria OS6 di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000, categoria non prevista nel bando di gara pubblicato in vigenza del medesimo D.P.R. n. 34/2000 e pertanto nei documenti progettuali da ritenersi assorbita nella categoria prevalente OG1.

Richiamato il parere espresso relativamente al subappalto di cui trattasi dal Direttore dei Lavori Mauro Bartolomeo Fegatelli con nota prot. SCR 10565 del 25.10.2017 pervenuta il

26.10.2017 e acclarata in pari data al prot. n 36819/XST009, inviata altresì all'A.T.I. Appaltatrice, nella quale viene tra le altre cose riportato:

- *“si comunica che il subappalto è autorizzabile, anche se si contesta quanto affermato nella nota (C.M.B.) del 23.10.2017 in quanto l'atto amministrativo non è di fatto avulso da valutazioni tecniche”*;

- *vengono formalmente segnalate all'Appaltatore “le criticità rilevate in loco”, allo stesso “ben note”, “affliggenti le pavimentazioni interne ai vari piani”*;

- *“si ritiene necessario un approfondimento ad ampio spettro su tutti gli elementi riguardanti le pavimentazioni interne ... omissis ... , ritenendo di procedere a prove, campionature, prelievi dei materiali posati e a piè d'opera e ad eventuali nuovi rilievi“... omissis ... ;*

Preso atto che con la predetta nota, i cui contenuti si richiamano *in toto*, il Direttore Lavori ha richiesto all'A.T.I. Appaltatrice, fra le altre cose, *“la redazione e la presentazione di un programma operativo – piano per piano – riportante il dettaglio dei ripristini a completamento delle pavimentazioni interne della Torre, da consegnarsi alla presente DL, nelle more delle risultanze delle prove sul materiale di cui sopra.”*, concludendo che *“Quanto sopra è indispensabile per valutare se le azioni che CMB intende adottare per il ripristino delle pavimentazioni, accennate nei documenti di subappalto, siano risolutive degli inconvenienti riscontrati”*.

Vista altresì la nota prot. SCR 10616 del 26.10.2017 acclarata in pari data al prot. n 36801/XST009, con la quale il Direttore Lavori, nel precisare alla Stazione Appaltante ed alla Commissione di Collaudo che *“per il subappalto di cui trattasi la scrivente DL ha espresso il proprio nulla osta a CMB dal punto di vista amministrativo per la sola riparazione dei vizi (in gran parte riconducibili a varie cause rotture, imbarcamenti, fessure, macchie, ecc)” ...omissis....* , ha richiesto, tra le altre cose, alla Commissione di Collaudo di esprimersi in ordine ai vizi accertati di cui trattasi;

Vista inoltre la comunicazione e-mail pervenuta da SCR in data 31.10.2017 e acclarata in pari data al prot. n. 37852/XST009 con la quale viene puntualizzato che: *“...verificato l'elenco delle attrezzature presentato con l'integrazione documentale del 22.09.2017, si precisa che lo stesso risulta compatibile con le lavorazioni oggetto della richiesta del subappalto”*.

Richiamata la nota prot. n. 39218/XST009 del 6.11.2017 con la quale la Stazione Appaltante, con riferimento ad istanze di subappalto pervenute per lavorazioni ascrivibili alla categoria specialistica OS6, nel porre all'attenzione dell'A.T.I. Appaltatrice e della Direzione Lavori che, in considerazione della normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara dell'appalto (D.Lgs. 163/2006 – D.P.R. 34/2000 – D.P.R. 554/1999), la categoria di lavorazioni OS6 non era stata dal Progettista evidenziata nella documentazione progettuale posta a base della procedura di gara ad evidenza pubblica, e che la stessa è stata successivamente introdotta tra le lavorazioni d'appalto, e conseguentemente inserita in contratto, in forza della Perizia suppletiva e di Variante n. 4 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26.05.2017, ha tra le altre cose comunicato che:

“le richieste di subappalto sinora pervenute in Categoria OS6 ed allo stato non ancora autorizzate, pur acquisito per ciascun procedimento il parere del Direttore dei Lavori circa l'ascrivibilità delle specifiche lavorazioni alla categoria OS6 evidenziata da codesto Appaltatore ... omissis..., in quanto afferenti ad opere non coincidenti con le specifiche lavorazioni della Categoria OS6 introdotte con la perizia n. 4 ... omissis ..., potranno essere accolte, come già avvenuto in casi analoghi nel corso dell'appalto di cui trattasi, qualora la Direzione Lavori ritenga tali lavorazioni

comunque ricomprese nelle declaratorie di cui alla categoria prevalente con ciò incidendo sulla quota del 30% dell'importo della medesima categoria prevalente subappaltabile”.

Preso atto che con nota prot. SCR n. 11067 del 09.11.2017 acclarata in pari data al prot. n. 40623/XST009, il Direttore dei Lavori, nell’ambito del completamento delle pavimentazioni interne sopraelevate, ha comunicato che, con il supporto del Prof. Paolo Napoli del Politecnico di Torino, *“verranno effettuate delle prove di laboratorio”*, e contestualmente ha provveduto alla convocazione delle Parti per le ore 14,30 del 14.11.2017 *“per le operazioni di prelievo del materiale presso il cantiere”* ... omissis ..., precisando altresì che *“le operazioni di prelievo verranno effettuate da parte di laboratorio incaricato ed accreditato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”*.

Vista la comunicazione prot. n. 348/17LA del 09.11.2017 acclarata in pari data al prot. n. 40620/XST009, con la quale, l’Appaltatore, *“alla luce dell’attuale stato delle opere di pavimentazione ed in vista del relativo completamento, delle garanzie di legge e del positivo collaudo dell’Opera”*, ha domandato:

“se debba proseguire nell’esecuzione della posa della residua pavimentazione ... omissis ..., ”previa rimozione della pavimentazione presentante segni di rottura ed ammaloramenti ... omissis ...

“in attesa della definizione della modalità da adottare per il prosieguo di tali lavorazioni ... omissis ..., “un formale provvedimento di sospensione dei lavori che prenda atto ed accerti la sospensione dei termini relativamente a queste lavorazioni, risultando tali lavorazioni sul percorso critico del cronoprogramma contrattuale ed impattante sulle principali seguenti attività di completamento della Torre:

*Completamento delle pavimentazioni interne della Torre
Esecuzione delle pareti interne della Torre (posate sui pavimenti in oggetto)
Impianti elettrici e meccanici legati al pavimento (torrette, etc)
Serramenti interni
Rivestimenti interni
Completamenti di finiture interne della Torre, in genere;”*

Visto il Verbale del 14.11.2017 trasmesso dalla Direzione Lavori, in allegato a nota SCR prot. n. 11276 del 17.11.2018 acclarata in pari data al n. 43202/XST009, afferente le operazioni di prelievo di lastre delle pavimentazioni sopraelevate da sottoporre alle prove previste dal D.L., come dalla suddetta convocazione del 09.11.2017;

Vista la nota prot. SCR n. 11871 del 24.11.2017, acclarata al prot. n. 46098/XST009 del 27.11.2017, con la quale il Direttore Lavori, riscontrando la sopra citata nota prot. n. 348/17LA del 09.11.2017, ha precisato che:

“...si prende atto del riconoscimento, da parte dell’ATI, delle criticità e dei difetti evidenziati dalle pavimentazioni interne con il materiale attualmente utilizzato.

Si rileva che detti difetti e criticità erano conosciuti (o comunque conoscibili) da Codesta ATI sin dal tempo della sottoscrizione dell’atto di subentro, in considerazione della loro evidenza e comunque rientrando nelle conoscenze esigibili dagli operatori del settore.

In ogni caso, posto che gli anzidetti difetti e criticità impediscono, allo stato, la regolare esecuzione delle lavorazioni oggetti di appalto, la Vostra richiesta di sospensione parziale dei lavori può essere accolta, per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni istruttorie già preannunciate a Codesta ATI, e con riferimento alle sole seguenti attività:

- A) completamento delle pavimentazioni interne della Torre;”.*
- B) esecuzione delle pareti interne e relative porte delle pareti vetrate della Torre;*

C) impianti elettrici e meccanici legati al pavimento (solo per l'effettiva posa delle torrette)”

... omissis ...;

e contestualmente ha convocato l'Appaltatore per la redazione del verbale di sospensione parziale dei lavori.

Dato atto che il Direttore dei Lavori Ing. Mauro Bartolomeo Fegatelli con “*Processo verbale di sospensione parziale n°8*” del 28.11.2017, sottoscritto con riserva dall'Appaltatore, acclarato al prot. n. 46899/XST009 del 29.11.2017, ha ordinato all'impresa Appaltatrice la sospensione dei lavori di :

“A) *completamento delle pavimentazioni interne della Torre;*

B) *esecuzione delle pareti interne e relative porte delle pareti vetrate della Torre;*

C) *impianti elettrici e meccanici legati al pavimento (solo per l'effettiva posa delle torrette);*

D) *serramenti interni non legati ai divisori (come indicato dall'Appaltatore durante l'attuale seduta, da considerarsi a valere anche come risposta alla nota prot. 11871 del 24.11.2017)*

in data odierna e di riprenderli quando le condizioni di forza maggiore innanzi citate consentiranno di realizzarli a perfetta regola d'arte” ... omissis ...

Preso atto che in allegato a nota prot. SCR n. 2778 del 28.03.2018, acclarata al prot. n. 18006/XST009 del 29.03.2018, il Direttore dei Lavori ha provveduto a trasmettere all'Appaltatore:

- “*bozza del protocollo operativo per il ripristino dei vizi e successivo completamento della pavimentazione interna della Torre del 23.03.2018*”;

- Relazione redatta in data 22.03.2018 dal Prof. Ing. Paolo Napoli, all'uopo incaricato da SCR Piemonte spa – Società di Committenza Regionale – avente ad oggetto “*Verifica del Comportamento delle pavimentazioni interne sopraelevate sotto i profili della sicurezza, funzionalità e della corrispondenza alle prescrizioni di normativa e contrattuali*”, nelle cui conclusioni viene delineato “*una possibile linea di azione ... omissis ... da attuare a partire dal piano più basso*” che prevede:

“*1. rimozione di tutte le piastrelle rotte o fessurate e sostituzione con altre integre*”;

... omissis ...

Le piastrelle per le sostituzioni saranno ricavate da quelle stoccate al piano +40 o, se risulteranno ancora idonee, da quelle dei bancali all'aperto. All'esaurimento di esse, si attingerà a quelle del piano più alto, e così via a scendere sino ad ultimare le sostituzioni.”

... omissis ...

Vista la copiosa corrispondenza intercorsa tra la Direzione Lavori e l'A.T.I. Appaltatrice in ordine alle modalità di ripristino e completamento delle suddette pavimentazioni, tra cui in particolare:

- nota CMB prot. n. 161/18 AR del 30.03.2018 acclarata al prot. n. 18427/XST009 del 03.04.2018;

- nota CMB prot. n. 183/18 AR del 11.04.2018 acclarata in pari data al prot. n. 20202/XST009;

- nota SCR prot. n. 4282 del 09.05.2018, acclarata in pari data al prot. n. 24642/XST009;

- nota SCR prot. n. 4443 del 14.05.2018, acclarata in pari data al prot. n. 26276 /XST009, con la quale il D.L., nel provvedere a riconvocare l'Appaltatore “*al fine della firma del Verbale di Ripresa dei Lavori conseguente alla sospensione parziale delle lavorazioni di cui al Verbale sottoscritto in data 28.11.2017 dovuto all'accertamento dei difetti riscontrati sulle pavimentazioni interne della Torre ed altro.*”, ha trasmesso all'Appaltatore “*per presa visione copia in bozza del Verbale di ripresa con il relativo allegato “Proposta di protocollo operativo finalizzato al ripristino dei vizi ed al completamento della pavimentazione interna sopraelevata dell'edificio Torre” che dovrà essere implementato con gli esiti ufficiali delle prove di laboratorio*” ... omissis ...;

- nota CMB prot. n. 232/18 AR del 14.05.2018 acclarata al prot. n. 26802/XST009 del 15.05.2018;

- nota CMB prot. n. 252/18 AR del 21.05.2018 acclarata al prot. n. 29757/XST009 del 22.05.2018;
- nota SCR prot. n. 4733 del 23.05.2018, acclarata in pari data al prot. n. 30226/XST009;
- nota SCR prot. n. 4854 del 25.05.2018, acclarata al prot. n. 31823/XST009 del 28.05.2018 nella quale il Direttore dei Lavori, nel riscontrare nota CMB del 21.05.2018, ha evidenziato, tra le altre cose, che *“non essendo ancora cessate le cause della sospensione parziale citata, come previsto dal comma 6 dell’art. 133 del Regolamento, attestare con frequenti visite in cantiere dell’Ufficio di Direzione Lavori, non si può disporre la ripresa dei lavori di che trattasi. Al contrario di quanto asserito da codesta impresa, questa D.L. è ancora in attesa della proposta dell’Appaltatore del materiale che intende usare per il trattamento superficiale”* ... omissis ..., disponendo, tra l’altro, che *“prima della ripresa dei lavori, l’Appaltatore proceda, senza indugio alcuno, al completamento delle prime due fasi contenute nel protocollo operativo pavimentazione interna, trasmesso – in bozza – con nota prot. n. 4443 del 14.05.2018, di cui si allega la revisione definitiva in copia alla presente, a valere quale onere contrattuale.”*;
- nota SCR prot. n. 5115 del 01.06.2018, acclarata al prot. n. 34203/XST009 del 04.06.2018;
- nota CMB prot. n. 288/18 AR del 08.06.2018 acclarata al prot. n. 36497/XST009 del 11.06.2018;
- nota CMB prot. n. 292/18 AR del 12.06.2018 acclarata al prot. n. 37311/XST009 del 13.06.2018;
- nota SCR prot. n. 5545 del 14.06.2018, acclarata al prot. n. 38175/XST009 del 15.06.2018;
- nota CMB prot. n. 340/18 AR del 02.07.2018 acclarata in pari data al prot. n. 43350/XST009;
- nota SCR prot. n. 6703 del 18.07.2018, acclarata in pari data al prot. n. 49446/XST009, nella quale il Direttore di Lavori ha evidenziato che *“l’impresa non ha ancora provveduto a consegnare il programma operativo”* ...omissis ... ribadendo che *“è infatti evidente che la redazione di un programma operativo è un atto antecedente e necessario per la fattiva ripresa dei lavori, posto che i lavori potranno effettivamente riprendere solo sulla base di un programma operativo”*: ;
- nota CMB prot. n. 380/18 AR del 20.07.2018 acclarata al prot. n. 50407/XST009 del 23.07.2018;
- nota SCR prot. n. 6988 del 25.07.2018, acclarata al prot. n. 51695/XST009 del 26.07.2018;
- nota SCR prot. n. 7199 del 01.08.2018, acclarata al prot. n. 53117/XST009 del 01.08.2018;
- nota SCR prot. n. 7461 del 08.08.2018, acclarata al prot. n. 55111/XST009 del 08.08.2018 ed allegato documento redatto dal Prof. Ing. Paolo Napoli in data 13.07.2018 quale *“Integrazioni alla Relazione del 22.03.2018”*, nel quale viene evidenziato che fatto salvo quanto già in precedenza relazionato in ordine alla *“accettabilità delle piastrelle interne sopraelevate sotto i profili della sicurezza, della funzionalità e della corrispondenza alle prescrizioni contrattuali, nel presupposto che fossero integre ... omissis ...*
E’ viceversa evidente che in presenza di danni dovuti a inadeguata protezione durante la permanenza in cantiere, l’elemento deve essere rimosso e sostituito, come qualsiasi altro componente edilizio che venga danneggiato durante le attività di cantiere ... omissis ...
Conseguentemente tutte le piastrelle che appaiono fessurate sono state sottoposte in fase di cantiere a carichi significativamente maggiori di quelli per i quali sono certificate, e per questo motivo si sono fessurate. Si tratta perciò di un danneggiamento in fase di cantiere e pertanto le piastrelle fessurate dovrebbero essere rimosse e sostituite con altre integre.
Ciò deriva semplicemente dall’obbligo dell’Appaltatore di consegnare l’opera esente da danneggiamenti” ... omissis ...;
- nota CMB prot. n. 428/18 AR del 13.08.2018 acclarata al prot. n. 55957/XST009 del 13.08.2018;
- nota CMB prot. n. 429/18 AR del 13.08.2018 acclarata al prot. n. 55941/XST009 del 13.08.2018.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 61932/XST009 del 14.09.2018 la Responsabile del Procedimento, considerata la corrispondenza agli atti della Stazione Appaltante in ordine alle criticità afferenti le pavimentazioni dell’edificio Torre, ha richiesto alla Direzione Lavori di formalmente rappresentare le motivazioni alla base del mancato riavvio delle lavorazioni oggetto del Verbale di sospensione parziale n. 8 del 28.11.2017;

- con nota SCR prot. n. 8853 del 25.09.2018, acclarata al prot. n. 63998/XST009 del 25.09.2018, il Direttore dei Lavori, nel riscontrare l'anzidetta richiesta del RUP, ha rilevato, tra le altre cose, che:
"come già evidenziato con nota SCR n. 6703 del 18.07.2018, l'Impresa non ha ancora provveduto a campionare il materiale che intende impiegare per la sostituzione delle piastrelle ammalorate e per il completamento dell'opera, né ha prodotto la documentazione e le certificazioni richieste a tal fine.

- si conferma che l'Impresa persiste tuttora nelle inadempienze di cui sopra, nonostante i diversi solleciti di questa D.L. ... omissis...

- si ritiene pertanto che siano chiare ed incontestabili le ragioni che hanno costretto questa D.L. a sospendere parzialmente i lavori, sia le ragioni che non permettono ad oggi a questa D.L. di ordinare la ripresa dei lavori."

... omissis...

Visto il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 8911 del 27.09.2018, acclarato in pari data al prot. n. 64509/XST009, con il quale comunica che: "A seguito della visita di collaudo tecnico-amministrativa del 25/09/2018 nella quale è emersa la necessità di procedere quanto prima alle lavorazioni di ripristino delle pavimentazioni sopraelevate interne alla torre, si fa presente che, contrariamente a quanto emerso in riunione, con nota SCR 10565 del 25/10/2017 acclarata al protocollo Regionale al n. 36819/XST009 del 26.10.2017, allegata alla presente, questa DL comunicava al RUP che il subappalto in oggetto poteva essere autorizzato dalla Regione Piemonte.

La sospensione parziale delle lavorazioni legate al completamento delle pavimentazioni, formalizzata con Verbale 28/11/2017 dovuta a causa dei difetti e delle criticità riscontrate sulle pavimentazioni interne della Torre, riguarda:

"A) completamento delle pavimentazioni interne della Torre;

... omissis ...

non è pertanto riferita alle lavorazioni di ripristino delle pavimentazioni sopraelevate.

A precisazione di quanto sopra si specifica che:

- le lavorazioni per le quali è richiesto di autorizzare il subappalto alla Società HADJ MABROUK YOUSSEF BEN MOHAMED con sede legale in San Colombano al Lambro (MI) via Sfeffenini n. 47, per un importo di € 125.000,00 oltre IVA di cui 3.750,00 per oneri di sicurezza, è una lavorazione di ripristino delle pavimentazioni sopraelevate esistenti, corrispondente quindi alle attività di selezione, movimentazione, stoccaggio e rimontaggio della pavimentazione sopraelevata già esistente in loco.
- Trattandosi di interventi di ripristino, come indicato all'art. 1.1. del Contratto di subappalto per ripristini prodotto dall'Appaltatore, l'importo di cui alla richiesta non inciderà sulla quota economica subappaltabile di cui all'art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 sul totale dell'opera stessa.
- Per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico, economico e professionale della Società HADJ MABROUK YOUSSEF BEN MOHAMED, si rileva che in base all'iscrizione alla Camera di Commercio presentata, essa è idonea a svolgere lavori di cui alla richiesta;
- A fronte di quanto riportato nella nota integrativa CMB prot. n. 298/17 LA del 23/10/2017 contenente il programma operativo delle lavorazioni oggetto della richiesta di subappalto, l'impresa appaltatrice dovrà avere cura di rispettare il cronoprogramma dei lavori dell'appalto aggiornato alla perizia di variante n. 7.

... omissis ...

Tale nulla osta è afferente esclusivamente alle attività di cernita e controllo sistematico della conformità strutturale e/o geometrica delle piastrelle ai vari piani della Torre e alla movimentazione delle stesse ai fini dello smaltimento di quelli non conformi.

L'autorizzazione del subappalto riveste carattere di urgenza al fine del rispetto dei tempi complessivi per l'ultimazione dell'opera.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Si ricorda che qualora l'ATI volesse subappaltare le opere per il completamento della pavimentazione sopraelevata, dovrà formulare una nuova richiesta."

Preso atto che con nota SCR prot. n. 9121 del 03.10.2018, acclarata in pari data al prot. n. 65579/XST009, il Direttore dei Lavori ha comunicato all'Appaltatore che: *"si invierà un ordine di servizio per procedere alla rimozione delle piastrelle rotte, fessurate, sbrecciate e macchiate oltre alla verifica della presenza di fessure all'intradosso il tutto secondo le indicazioni del prof. Napoli del 22-03-2018 e delle sue integrazioni del 16-07-2018 oltre alla sostituzione dell'intelaiatura metallica attualmente in opera non conforme a quella previsto in perizia."*

Atteso che:

- con nota prot. n. 66881/XST009 del 09.10.2018 il Responsabile del Procedimento nel rilevare il permanere, relativamente al subappalto di che trattasi, di talune incongruenze e/o dubbi in ordine al contratto di subappalto di cui trattasi, già oggetto di precedenti segnalazioni, ha reiterato richiesta all'Appaltatore ed al D.L. *"ognuno per propri specifici ruoli"*, al fine di avere *"conferma dell'importo delle lavorazioni oggetto dell'istanza di che trattasi"*;

- con nota prot. SCR n. 9803 del 18.10.2018, acclarata in pari data al n. 68779/XST009, il D.L. ha convocato l'Appaltatore per ulteriori prelievi di materiale afferente le pavimentazioni;

- l'Appaltatore con nota prot. n. 547/18 AR del 18.10.2018, acclarata al prot. n. 68927/XST009 del 19.10.2018, ha inoltrato propri riscontri alle osservazioni della Direzione Lavori di cui alle sopra richiamate note prot. SCR n. 8911 del 27.09.2018 e n. 9121 del 03.10.2018;

- con nota prot. CMB n. 548/18 AR del 18.10.2018, acclarata al prot. n. 68937/XST009 del 19.10.2018, l'Appaltatore ha ribadito, le altre cose, che: *"tutte le lavorazioni inerenti alle pavimentazioni interne sono comunque tutt'ora sospese, sia in relazione alle attività di ripristino sia in relazione a quelle da eseguire ex novo, in mancanza di una formale definizione del materiale da utilizzarsi dal parte della D.L. e di un formale provvedimento di ripresa dei lavori sospesi con Verbale di sospensione n. 8"*.

Richiamate le ulteriori comunicazioni della R.U.P. tra cui, in particolare, le note prot. n. 69335/XST009 del 23.10.2018 e n. 75251/XST009 del 22.11.2018, reiteranti, tra le diverse cose, la richiesta rivolta al Direttore dei Lavori di definitive determinazioni in ordine alla risoluzione della problematica afferente le pavimentazioni interne.

Atteso altresì che:

- con nota prot. SCR n. 9940 del 23.10.2018 acclarata in pari data al n. 69361/XST009 il D.L. ha convocato l'Appaltatore per l'esecuzione di prove sui materiali prelevati delle pavimentazioni, presso il laboratorio all'uopo individuato;

- con note prot. CMB n. 561/18 AR del 26.10.2018 e n. 562/18 AR del 29.10.2018 acclarate rispettivamente al protocollo ai nn. 70160/XST009 del 26.10.18 e n. 70556/XST009 del 30.10.2018, l'Appaltatore ha inviato proprie proposte tecnico-economiche al riguardo;

- con nota prot. SCR n. 10295 del 29.10.2018, acclarata al prot. n. 70555/XST009 del 30.10.2018, il D.L. ha convocato l'Appaltatore per l'esecuzione di ulteriori prove sui materiali prelevati delle pavimentazioni, presso il laboratorio all'uopo individuato;

- con nota prot. CMB n. 594/18 AR del 15.11.2018, acclarata in pari data al prot. n. 73877/XST009, l'Appaltatore ha ribadito che: *"occorre rilevare che ad oggi tutte le lavorazioni inerenti alle pavimentazioni interne sono ancora sospese, sia in relazione alle attività di ripristino"*

sia in relazione a quelle da eseguire ex novo, in mancanza di una formale definizione del materiale da utilizzarsi dal parte della D.L. e di un formale provvedimento di ripresa dei lavori sospesi con Verbale di sospensione n. 8";

- con nota SCR prot. n. 10964 del 16.11.2018, acclarata al prot. n. 74182/XST009 del 19.11.2018, il D.L. ha, anche ai fini delle proprie valutazioni in ordine alla richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori presentata dall'Appaltatore con nota prot. CMB n. 590/AR del 14.11.2018 acclarata in pari data al prot. n. 73518/XST009, rinnovato allo stesso la richiesta di inoltro di *"cronoprogramma di massima con evidenza di tutte le fasi lavorative per il completamento e collaudo dell'opera"*:

- con nota SCR prot. n. 11299 del 26.11.2018, acclarata al prot. n. 75905/XST009 del 27.11.2018, il D.L. ha impartito all'Appaltatore proprie indicazioni in ordine alle azioni propedeutiche alla ripresa delle attività sospese, che l'Appaltatore dovrà adottare relativamente alle pavimentazioni interne;

- con nota prot. CMB n. 632/18 AR del 5.12.2018, acclarata in pari data al prot. n. 77829/XST009 , l'Appaltatore ha affermato, tra le altre cose, che: *"non è ancora possibile individuare attualmente con precisione un nuovo termine di ultimazione dei lavori dell'Opera sino a che non sia avvenuta ,una definizione delle citate cause ostative, considerando altresì che ad oggi né è ancora stata ordinata la ripresa dei lavori sospesi con Verbale di Sospensione n. 8" ... omissis....;*

- nota prot. SCR n. 11667 del 5.12.2018, acclarata in pari data al prot. n. 77837 di integrazione al parere in ordine al subappalto Mabrouk, con la precisazione che: *"Il contratto stipulato tra Torino SCARL e HADJ MABROUK YOUSSEF BEN MOHAMED prevede un subappalto per l'esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni sopraelevate, ed ogni opera necessaria all'assolvimento di tali lavorazioni come espressamente indicato nell'art. 7.2 "Il subappaltatore deve provvedere a tutto quanto occorre all'esecuzione dei lavori che, anche se non elencato espressamente, si intende compreso nel Contratto e adeguatamente compensato con il corrispettivo pattuito" ... omissis ... "Per tali motivazioni non si ritiene che vi siano le condizioni per rideterminare le clausole del subcontratto stipulato tra Torino SCARL ed il subappaltatore." ... omissis ;*

- nota prot. SCR N. 11822 del 10.12.2018, acclarata al prot. n. 78826/XST009 dell'11.12.2018, di parere del D.L. circa la richiesta di proroga da parte dell'Appaltatore;

- nota prot. SCR n. 11879 del 12.12.2018, acclarata in pari data al n. prot. n. 79141//XST009, con la quale il D.L. conferma che: *" non appena cessate le cause della sospensione parziale sul conseguente verbale di ripresa saranno indicate le sole giornate (n.70) di effettiva sospensione di cui alla nota prot. n. 11822 DEL 10.12.2018"*.

Rilevata l'iscrizione delle impresa MABROUK alla C.C.I.A.A.;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa HADJ MABROUK YOUSSEF BEN MOHAMED di cui al DURC on line protocollo INAIL_13292933 emesso ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità in data 26.01.2019;

Preso atto della nota pervenuta dal Settore Avvocatura prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018, acclarata al prot. n. 9089/XST009 del 13.02.2018, con la quale, nel riscontrare la richiesta di parere prot. 1525/XST009 dell'8.1.2018, rappresenta, fra le altre cose, quanto di seguito riportato:

"1. Occorre, innanzitutto, evidenziare che il contratto sottoscritto in data 8.6.2017 fra l'A.T.I. CMB soc. Coop – Idrotermica soc. coop e la Regione Piemonte ... omississoggiace alla normativa prevista dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. trattandosi di atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 30.5.2011 rep. 21964.

3. omissis ... l'art. 2.1 dell'atto aggiuntivo sottoscritto in data 8.6.2017 ... omissispone a carico dell'appaltatore subentrante l'esecuzione a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi i ripristini dei vizi e difetti dell'opera attinenti alla dimensione orizzontale dell'A.T.I. aggiudicataria ad oggi riscontrati e che dovessero riscontrarsi anche in seguito.

Ora, la circostanza che si tratti di ripristino di vizi o difetti eseguiti a cura e spese dell'appaltatore fa sì che tali lavorazioni, qualora l'appaltatore non li esegua direttamente ma li faccia eseguire ad

un soggetto terzo subappaltatore, non paiono incidere sulla quota massima di subappaltabilità, trattandosi per l'appunto di ripristini di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'appaltatore medesimo e come tali non oggetto di compenso da parte dell'Amministrazione.

*Ciò, però, si badi bene, non esula, a nostro modo di vedere, l'Amministrazione dall'attivare le procedure e le istruttorie inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. qualora le medesime vengano subappaltate a soggetti terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di imprese già in precedenza autorizzate al subappalto o di nuove imprese”
...omissis...*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

considerato che la suddetta impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva;

dato atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate.

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con D.G.R. n. D.G.R. n. 1-7022 del 13.06.2018;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 s.m.i.;

visto l'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

determina

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa e preso atto dei pareri espressi al riguardo dalla Direzione Lavori in narrativa richiamati, l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto 30.05.2011 stipulato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti

n. 14427 con l'A.T.I. Aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), all'affidamento in subappalto in capo all'Impresa HADJ MABROUK YOUSSEF BEN MOHAMED (part. IVA 04289710966) con sede Via O. Steffenini, 47 - in Colombano al Lambro (MI), dei lavori di "esecuzione ripristini pavimentazioni sopraelevate" per un importo presunto di € 125.000,00 compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, ascrivibili alla categoria OS6, non prevista negli atti di gara, rientrante nella categoria prevalente OG1;

- di dare atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l' A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con il D.L. ed il C.S.E., per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che poiché come attestato dalla Direzione Lavori le lavorazioni oggetto di subappalto, ascrivibili alla categoria OS6, non prevista negli atti di gara, rientrante nella categoria prevalente OG1, attengono a ripristini di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore, tali lavorazioni non incideranno sulla quota massima di subappaltabilità della categoria prevalente OG1;

- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Maria Luisa TABASSO.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
della STRUTTURA
Arch. Maria Luisa TABASSO

VISTO:
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI

XST009/RC/AM